DETERMINA N. 14/17/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEGRO/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e *radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante "*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*" e, in particolare, l'allegato A;

VISTA l'istanza di risoluzione di controversia del Sig. Emilio Negro, del 18 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'istanza non concerne prodotti postali per i quali la normativa di riferimento prevede un indennizzo e, in particolare, che la "*Carta del servizio postale universale*" di Poste Italiane prevede espressamente che sia per la posta ordinaria, sia per la posta prioritaria non sono previsti rimborsi/indennizzi;

CONSIDERATO, altresì, che per quanto concerne i disservizi segnalati relativi "alla mancata comunicazione scritta della variazione delle condizioni contrattuali della propria *post pay evolution*" nonché "alla mancata consegna del duplicato del libretto postale" entrambe le fattispecie non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'Allegato A di cui alla delibera n. 184/13/CONS in quanto non attinenti a servizi postali;

CONSIDERATO, inoltre, che con riguardo alle segnalazioni relative ai disservizi subiti dall'istante, l'art. 2, comma 3, dell'allegato A alla suddetta delibera prevede espressamente che "*Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le istanze volte esclusivamente a segnalare un disservizio, le quali possono essere valutate dall'Autorità per l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori a carico dell'operatore interessato*";

RITENUTO, pertanto, che l'istanza sia manifestamente infondata;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" allegato alla delibera n. 184/13/CONS, dell'istanza presentata dal sig. Emilio Negro in data 18 ottobre 2017, per manifesta infondatezza dell'istanza medesima.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b),* del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Direttore
Claudio Lorenzi